



COMUNE DI MONTEPRANDONE
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELLA
COMPARTECIPAZIONE
DELL'ADDIZIONALE I.R.PE.F.**

*Approvato con deliberazione di C.C. n. 28 del 26/04/2012
Variato con deliberazione del C.C. n. 34 del 24/07/2014*



INDICE

Articolo 1: OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Articolo 2: SOGGETTO ATTIVO

Articolo 3: SOGGETTO PASSIVO

Articolo 4: CRITERI DI CALCOLO DELL'ADDIZIONALE

Articolo 5: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE

Articolo 6: DISCIPLINA DELLA RISCOSSIONE

Articolo 7: PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO E DEI RELATIVI ATTI

Articolo 8: RINVIO DINAMICO

Articolo 9: TUTELA DEI DATI PERSONALI

Articolo 10: RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

Articolo 11: ENTRATA IN VIGORE



Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato a norma e per gli effetti del D.Lgs. 28.09.1998 n.360 e successive modifiche ed integrazioni, disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.).

Articolo 2

SOGGETTO ATTIVO

1. L'addizionale in oggetto è riscossa dal Comune di Monteprandone, quale soggetto attivo del tributo ai sensi del D.Lgs. 28 settembre 1998, n.360 e s.m.i..

Articolo 3

SOGGETTO PASSIVO

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti i contribuenti aventi, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, domicilio fiscale nel Comune di Monteprandone.

Articolo 4

CRITERI DI CALCOLO DELL'ADDIZIONALE

1. L'addizionale è determinata applicando le aliquote, di cui al successivo articolo 5, al reddito complessivo calcolato ai fini I.R.P.E.F., al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta. L'addizionale non è dovuta se per lo stesso periodo d'imposta non risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche.



Articolo 5 **DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE**

1. Per l'anno 2014 le aliquote sono determinate nelle seguenti misure per singoli scaglioni di reddito fissati dalla legislazione statale:

Scaglione	Fascia di reddito	Aliquota
1	da 0 a 15.000 euro	0,55%
2	da 15.000,01 a 28.000 euro	0,65%
3	da 28.000,01 a 55.000 euro	0,70%
4	da 55.000,01 a 75.000 euro	0,75%
5	oltre 75.000 euro	0,80%

2. Le aliquote sono determinate annualmente dal Comune con deliberazione del Consiglio Comunale, entro il termine di legge fissato per l'approvazione del bilancio di previsione. In assenza di provvedimento espresso sono confermate le aliquote deliberate nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art. 1, comma 169, L. n. 296 del 27.12.2006.

Articolo 6 **DISCIPLINA DELLA RISCOSSIONE**

1. Il versamento dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. è effettuato direttamente al Comune mediante modello F24, utilizzando appositi codici tributo individuati dall'Agenzia delle Entrate da associare al codice catastale del Comune.

Articolo 7 **PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO E DEI RELATIVI ATTI**

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 come sostituito dall'art. 15, c.1, della legge 11.02.2005, n. 15 è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

2. Il presente regolamento è inoltre pubblicato sul sito internet istituzionale www.comune.monteprandone.ap.it, nella sezione Regolamenti.



Articolo 8

RINVIO DINAMICO

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Articolo 9

TUTELA DEI DATI PERSONALI

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali».

Articolo 10

RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Articolo 11

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.
2. Entro trenta giorni dalla data in cui è divenuto esecutivo, il regolamento e la relativa delibera consiliare, sono trasmessi telematicamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze al fine della loro pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero.